

Contratto di assicurazione multirischi

“MULTIRISCHI ABITAZIONE”

Fascicolo Informativo

edizione 1° Gennaio 2012

Il presente Fascicolo Informativo contiene i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni Generali di Assicurazione;**
- 3) Informativa sulla tutela dei dati personali.**

Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Avvertenza: prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa.

Arca Assicurazioni S.p.a.

Sede Legale e Direzione Generale: Via San Marco, 48 - 37138 Verona (Italia) - tel. 045 8182111 - fax 045 8102034
Capitale sociale Euro 25.026.000,00 i.v. - P.IVA - C.F. - Iscrizione Registro delle Imprese di Verona n. 02655770234
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.arcassicura.it

“MULTIRISCHI ABITAZIONE”

1) Nota Informativa comprensiva del Glossario

Indice:

Nota Informativa p. 2

Glossario p. 7

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota Informativa viene consegnata da Arca Assicurazioni S.p.A. a tutti coloro che intendono stipulare il contratto "MULTIRISCHI ABITAZIONE" al fine di illustrarne le caratteristiche in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 209/2005 e relativi regolamenti attuativi.

La invitiamo pertanto a **leggere con attenzione** tutte le indicazioni della presente Nota Informativa e delle relative Condizioni di Assicurazione, **prima della sottoscrizione della polizza.**

I titoli delle clausole e le parti che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come **"Avvertenze"** sono **evidenziati in questo modo** e **sono da leggere con particolare attenzione.**

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.arcassicura.it. Arca Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, Arca Assicurazioni le ha messo a disposizione il numero verde 800-849089 per darle tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. Informazioni Generali

- a) Arca Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Italia, Via San Marco, 48 - 37138 Verona
- c) Recapito telefonico. 045.8182111; Sito Internet www.arcassicura.it; posta elettronica informa@arcassicura.it.
- d) Arca Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n. 330 dell'11 settembre 1996 (G.U. n. 219 del 18/09/1996) ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero **1.00123**.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Le informazioni che seguono sono relative all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2010.

Patrimonio netto pari a 38,3 milioni di euro.

Capitale sociale 25,0 milioni di euro.

Totale riserve patrimoniali 26,5 milioni di euro.

Indice di solvibilità pari a 1,19; tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 38.336 migliaia di euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 32.095 migliaia di euro.

B. Informazioni sul contratto

Avvertenza: il contratto è a tacito rinnovo, pertanto, in mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, **il contratto è prorogato per un anno e così successivamente** (art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

E' opzionabile il non tacito rinnovo con conseguente decadenza della garanzia automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza contratto indicata in polizza.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

“MULTIRISCHI ABITAZIONE” è una copertura assicurativa multirischi:

- **dei danni materiali all’abitazione e suo contenuto**, quali ad esempio danni da incendio del fabbricato e del contenuto, furto del contenuto, eventi atmosferici e altri danni;
- **dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile del contraente derivante dalla proprietà dei fabbricati** assicurati in polizza;
- **dei danni ai terzi riconducibili alla responsabilità civile delle conseguenze di fatti della vita privata** dell’assicurato e dei componenti della sua famiglia di diritto e di fatto;
- **del danno economico derivante dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla vita privata** del contraente assicurato e dei componenti della sua famiglia di diritto e di fatto **ed alla proprietà e conduzione dei fabbricati indicati in polizza.**

La copertura assicurativa si compone delle seguenti **Sezioni**:

- I - Incendio
- II – Furto
- III - Responsabilità Civile

delle Condizioni Generali di Assicurazione

Avvertenza: nelle diverse Sezioni sono previste le **esclusioni** così come di seguito individuate:

Esclusioni

Sezione	art. CGA
I – Incendio	20 – 21 – 22 – 24 – 29 - 32 – 33
II – Furto	46 – 47 – 49 - 54
III – Responsabilità Civile	67 – 68 - 72 – 73

Alcune garanzie sono prestate con l’applicazione delle **franchigie** e degli **scoperti** previste negli articoli di seguito indicati:

Franchigie

Sezione	art. CGA
I – Incendio	20 – 21 – 32 – 33
II – Furto	44 - 47 – 48 – 50 – 51 – 55
III – Responsabilità Civile	67 – 69 – 72 - 73

Le garanzie definite sulla base dei massimali, somme assicurate convenuti sono prestate con i **limiti** o **sottolimiti** previsti negli articoli di seguito indicati:

Limiti e sottolimiti

Sezione	art. CGA
I – Incendio	20 – 21 – 23 – 29 – 32 - 33
II – Furto	45 – 46 - 57
III – Responsabilità Civile	73

Riportiamo di seguito alcune esemplificazioni per comprendere gli effetti dell'assicurazione parziale e dell'applicazione di scoperti e franchigie:

Assicurazione Parziale

Esempio 1 - Sezione I - Incendio

Valore a nuovo dell'abitazione → € 200.000,00

Somma assicurata → € 180.000,00

Somma assicurata inferiore al valore del bene, applicazione dell'assicurazione parziale come previsto agli artt. delle Condizioni di Assicurazione:

1. Sez. I – art. 26 – Assicurazione parziale e 27 - Deroga alla proporzionale
2. Norme in caso di sinistro – art. 38 – Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno
3. 1907 del Codice Civile.

Esempio 2 - Sezione III – Responsabilità Civile

Massimale assicurato → € 250.000

L'assicurato durante la sua vita privata causa un danno ad un terzo (non da utilizzo dell'autovettura) quantificato a termini di polizza in € 275.000, massimale insufficiente pertanto, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 250.000 cioè il valore del massimale.

I restanti € 25.000 restano a carico dell'assicurato.

Applicazione di limiti e franchigie

Esempio 1 – Sezione I - Incendio

Somma assicurata per Fenomeno elettrico € 3.000

Un corto circuito determina danni all'impianto elettrico del fabbricato per € 1.430

Come previsto dall'art. 21 - sezione I delle Condizioni di Assicurazione viene applicata una franchigia pari ad € 100, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 1.330.

Esempio 2 – Sezione II - Furto

Somma assicurata € 25.000 a primo rischio assoluto

L'assicurato subisce il furto all'interno dell'abitazione di denaro contante per € 3.000.

In base all'art.46 – sezione II delle Condizioni di Assicurazione il denaro viene risarcito con il limite del 10% della somma assicurata, il 10% della somma assicurata è pari a € 2.500, il risarcimento al danneggiato sarà pari a € 2.500

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: le **dichiarazioni rese** alla Società ai fini della valutazione del rischio, devono essere necessariamente **esatte e complete**. Le eventuali **dichiarazioni inesatte e le reticenze** potrebbero infatti essere **causa di annullamento e/o risoluzione del contratto**, e comportare la **riduzione o la mancata corresponsione della prestazione assicurativa**, così come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile e Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Se durante la vita del contratto, le circostanze dei rischi originariamente descritti nelle varie sezioni subissero delle variazioni tali da comportarne modifiche sostanziali, tali modifiche, devono essere comunicate per iscritto alla Società (artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

La mancata comunicazione alla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo salvo quanto previsto all'art. 9 Condizioni Generali di Assicurazione e art. 1898 del Codice Civile.

Nel contratto sono previste situazioni di non assicurabilità: fare pertanto attenzione nel non ricadere nelle condizioni indicate negli articoli riportati nella seguente tabella:

Condizioni di assicurabilità

Sezione	art. CGA
I – Incendio	25 - 28
II – Furto	47 – 54 - 55
III – Responsabilità Civile	Nessuna

Riportiamo di seguito un esempio per comprendere gli effetti della mancata comunicazione di circostanze che aggravano il rischio:

Aggravamento del rischio

Esempio 1 – Sezione II - Furto

Somma assicurata € 35.000 a primo rischio assoluto.

In momento successivo alla stipula del contratto, l'impianto d'allarme posto a protezione dell'abitazione dell'Assicurato e dichiarato in polizza, subisce un guasto grave e lo stesso decide di non farlo riparare né sostituire, ma lo fa rimuovere senza darne avviso all'Assicurazione.

Il contraente subisce un furto con danno risarcibile a termini di polizza in euro 20.000.

Non avendo comunicato l'aggravamento del rischio conseguente all'intervenuta mancanza di impianto d'allarme, l'assicurazione non è operante e di conseguenza, l'assicurato perde il diritto al risarcimento. (art.50 – sezione II delle Condizioni di Assicurazione).

6. Premi

Il premio deve essere pagato ogni anno anticipatamente, ne è possibile il frazionamento semestrale con una maggiorazione a titolo di interesse di frazionamento pari al 3%.

Il versamento del premio può essere effettuato mediante gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

7. Rivalse

Il prodotto "abitazione" non prevede l'applicazione di rivalse in caso di sinistro.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: è facoltà del contraente e della Compagnia esercitare alla scadenza del contratto, **il diritto di recesso** con preavviso di 30 giorni con le modalità previste dall'art. 11 Condizioni Generali di Assicurazione Proroga del contratto e disdetta.

In presenza di **vincolo**, tale diritto potrà essere esercitato nel **rispetto delle condizioni previste nel vincolo stesso**.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono **entro due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto (ad esempio l'accadimento del danno).

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente e sono diversificati per le diverse sezioni:

Sezione	Imposte calcolate sul premio imponibile
I – Incendio	22,25%
II – Furto	22,25%
III – Responsabilità Civile	22,25%

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro l'assicurato e/o il contraente **devono fare quanto** è loro possibile per **evitare o diminuire il danno**, nonché dare **immediato avviso del sinistro** attraverso il **numero verde 800.484343** alla Società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta.

Nel paragrafo “Norme in caso di sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione, si riportano gli obblighi dell'assicurato e/o del contraente in caso di sinistro.

Inoltre, nelle Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo, sono riportate le **“Modalità di apertura sinistri”** congiuntamente al **Modulo di richiesta di indennizzo**.

13. Reclami

I reclami devono essere inoltrati:

- per iscritto ad Arca Assicurazioni, Servizio Reclami, Via San Marco 48, 37138 Verona;
- via fax al numero 045.8182317;
- via posta elettronica a reclami@arcassicura.com.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato della Compagnia. La comunicazione dovrà contenere il nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico, l'individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, una breve descrizione del motivo della lamentela. Inoltre a tale comunicazione si dovrà allegare copia del reclamo presentato all'impresa ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, oltre che ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità, si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

14. Mediazione per la conciliazione delle controversie/Arbitrato

A norma del Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, è prevista, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, la facoltà di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l'assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A Via San Marco, 48 - 37138 Verona.

A partire dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa.

Il prodotto “MULTIRISCHI ABITAZIONE” prevede, in caso di controversia in merito al sinistro, la facoltà di delegare la risoluzione della controversia ad un collegio di Periti come da art. 36 – 62.

Rimane comunque ferma la facoltà del contraente e della Società di adire l'Autorità Giudiziaria nel rispetto di D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

*** **

Arca Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Direttore Generale e rappresentante legale
Dott. Marco Casu



Glossario

Nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE SECONDARIA:

casa o appartamento non adibita a dimora abituale.

APPARTAMENTO:

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CASA:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

COLLEZIONE:

raccolta di oggetti dello stesso genere.

CONTENUTO:

l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DIMORA ABITUALE:

la residenza anagrafica dell'assicurato.

EFFETTI PERSONALI:

gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione.

Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per giochi (escluse le piscine).

FENOMENI ELETTRICI:

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell' assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

NUCLEO FAMILIARE:

l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

PRESTAZIONI:

i servizi prestati dalla Struttura Organizzativa all'assicurato.

PREZIOSI:

gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

TETTO- COPERTURA – SOLAI:

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

Copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

Contratto di assicurazione multirischi

“MULTIRISCHI ABITAZIONE”

2) Condizioni Generali di Assicurazione

Indice

Condizioni Generali di Assicurazione	p. 2
Sezione 1 - Incendio ed Elementi Naturali	p. 4
Norme in caso di Sinistro Incendio	p. 9
Sezione 2 - Furto	p. 12
Norme in caso di Sinistro Furto	p. 16
Sezione 3 - Responsabilità Civile Vita Privata	p. 18
Garanzie Aggiuntive (Operanti solo se richiamate in Polizza)	p. 20
Norme in caso di Sinistro Responsabilità Civile	p. 21
Modalità di apertura sinistri	p. 22

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione **ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla polizza.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni** prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato stesso.

Art. 13 - Titoralità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole garanzie di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo esplicito consenso della Società, mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Art. 15 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Sezione 1 - Incendio ed Elementi Naturali

Garanzia base

Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, quest'ultimo anche di terzi purché in uso e custodia all'assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta satelliti.

Art. 20 - Estensione di garanzie

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. E' compreso il deterioramento dei generi alimentari, riposti nel freezer o nel congelatore domestico a seguito di guasto accidentale verificatosi durante la temporanea disabitazione dei locali. Questa estensione di garanzia è prestata con una **franchigia di Euro 50 per sinistro fino a un massimo di indennizzo di Euro 600 per anno;**
- c) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- e) i danni, causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, con esclusione di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 mt., situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze). I danni di cui al precedente art. a: effetti personali, esclusi preziosi, denaro e valori, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei oppure posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. **L'estensione di garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;**
- f) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati all'assicurato o ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia "Incendio ed elementi naturali". Ai fini della presente estensione di garanzia si intende per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. **La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di Euro 300 per sinistro e per anno assicurativo;**
- g) il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- h) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o al contraente;
- i) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- l) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- m) le spese di rimpiazzo del combustibile perduto, **fino alla concorrenza di Euro 1.600 per sinistro;**

- n) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune a seguito di sinistro indennizzabile fino a un massimo di **Euro 300 per sinistro**, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, fino a un **massimo del 5% dell'indennizzo** pagabile a termini di polizza;
- o) i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 6 mesi. Il danno da mancato godimento dei locali abitati dall'assicurato viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione a essi relativo.

Art. 21 – Fenomeni elettrici e rottura accidentale di lastre (automaticamente operante)

1) Fenomeni elettrici

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, nel caso in cui sia attivata la relativa copertura fabbricato o rischio locativo, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del contenuto, nel caso in cui sia attivata la relativa copertura contenuto, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico. **Sono esclusi dalla garanzia** i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi riconducibili a carenze di manutenzione.

Tale estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **fino alla concorrenza di Euro 3.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, previa la detrazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro.**

2) Lastre

A integrazione di quanto garantito al precedente art. 19, la Società indennizza inoltre la rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del fabbricato e/o contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e o rivestimenti), esclusi in ogni caso i lucernari.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino alla concorrenza di **Euro 1.100 per sinistro previa detrazione di Euro 50 a titolo di franchigia per ogni sinistro.**

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Art. 22 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- 4) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto.

Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato stesso. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per il contenuto si precisa che, fermo il massimo della somma assicurata in polizza per il contenuto, vengono applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- **Euro 26.000** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, raccolte e collezioni, con il massimo di **Euro 7.800** per singolo oggetto;
- **30% della somma assicurata alla partita contenuto** per gioielli e preziosi; se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto la predetta percentuale si intende elevata al **50%**;
- **Euro 1.100** per denaro;
- **Euro 2.600** per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Art. 24 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri, cd, cassette, dvd e altri supporti informatici per macchine meccanografiche, per personal computer e server, macchine fotografiche, cineprese e altri supporti elettronici.

Art. 25 – Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- rivestimenti, coibentazioni, solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga teatri, cinematografi, night clubs, discoteche e simili, ipermercati, sale giochi, sedi di organismi politici, sindacali e diplomatici. Il contraente/assicurato dichiara inoltre che i fabbricati identificati in polizza e i relativi impianti sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella copertura del tetto la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 20% della rispettiva superficie;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 20% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Art. 26 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 38 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 27 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 28 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il **fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:**

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)**Art. 29 – Ricorso Terzi**

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile della presente assicurazione sezione Incendio.

I danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo sono prestati con uno scoperto del 10% di ogni sinistro e fino al **10% del massimale assicurato. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente.** La Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato; in tal caso questi deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società ed è tenuto a informare immediatamente delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutte le prove utili alla difesa. Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dall'art. 1917 Codice Civile.

Art. 30 – Contenuto a primo rischio assoluto

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 31 – Rischio locativo

Se valorizzata la relativa casella sul contratto l'assicurazione è prestata per l'inquilino, la Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme previste dal presente contratto, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito in polizza, anche se causati da colpa grave dell'assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli artt. 26 "Assicurazione parziale" e 27 "Deroga alla proporzionale" che precedono, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

Art. 32 – Danni da acqua

Se valorizzata la relativa casella, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie). Sono comprese, sempreché sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute di ricerca e riparazione dei guasti per eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua nonché le spese relative a seguito di riparazione, per demolire o ripristinare le parti del fabbricato oggetto del sinistro. **La garanzia è prestata sotto la deduzione di uno scoperto del 10%, fino alla concorrenza di Euro 2.600 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 2) bagnamento all'interno del fabbricato assicurato, purché i danni siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici;
- 3) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato;
- 4) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;

5) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza. **Questa garanzia è prestata, previa deduzione di uno scoperto del 10%, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.**

Per tutte le prestazioni previste al presente articolo è applicata **una franchigia per sinistro di Euro 150 e, qualora sia già previsto uno scoperto, l'importo di Euro 150 è da considerarsi quale suo minimo. Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio.** Relativamente alla sola garanzia di cui al punto 5) del presente articolo vengono inoltre esclusi i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrato e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Art. 33 – Altri eventi

Se valorizzata la relativa casella, a parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 22 "Esclusioni" la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1) Sovraccarico di neve

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata col minimo di **Euro 1.500** e con l'applicazione di uno scoperto del 10%, la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. **Sono esclusi:** i danni causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

2) Eventi atmosferici

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati derivanti da uragani, bufere, tempeste, grandine, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici i siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. **Sono esclusi:** i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o attraverso serramenti che non abbiano efficace tenuta d'acqua o attraverso aperture prive di protezione; subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere e da enti all'aperto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tendoni, veneziane, zanzariere; subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, serre, coperture presso statiche, baracche di legno o plastica e quanto in esse contenuto; causati da fuoriuscita delle usuali sponde di corsi d'acqua, mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, cedimento e franamento del terreno.

3) Eventi sociopoliti, atti vandalici e dolosi

Per una somma pari al 80% di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere. La Società non risponde dei danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; sono inoltre esclusi i danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Art. 34 - Assicurazione del valore a nuovo

Relativamente alla garanzia incendio per il contenuto, se valorizzata la relativa casella, a parziale deroga dell'art. 38 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno" contenuto, **in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società** per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, **il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali** o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito. **La stima del danno a nuovo di ogni singolo bene non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.**

Norme in caso di sinistro incendio

Art. 35 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite il numero verde 800 484343 facendo poi seguito **entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o l'assicurato ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. **L'inadempimento all'obbligo** di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile **determinano** le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè **la perdita del diritto all'indennizzo** in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio **o la riduzione dell'indennità** in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga **demandata a un collegio di periti**. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 37 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto. A parziale deroga, qualora la Società offra il servizio all'assicurato e quest'ultimo lo accetti, la compagnia può proporre di fornire, con la formula di reintegro in forma specifica, beni nuovi, equivalenti o superiori a quelli danneggiati, in sostituzione degli stessi.

Art. 37 - Determinazione del danno da parte dei periti

I) Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta e l'altra vi acconsenta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II) Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III) Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 38 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

Fabbricato

La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2), la Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'indennizzo supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.
- 6) A parziale deroga di quanto previsto ai punti precedenti, per indennizzi inferiori a Euro 10.000 il danno sarà determinato a nuovo e l'indennizzo calcolato tenuto conto dell'eventuale regola proporzionale fra la somma assicurata, ancorché aumentata della deroga proporzionale, e il costo di ricostruzione a nuovo.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva "assicurazione del valore a nuovo". L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 40 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, la Società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 41 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 42 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno Euro 50.000. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 43 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Sezione 2 - Furto

Garanzia base

Art. 44 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto, sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'assicurato o a persone alle quali l'assicurato le abbia affidate. **Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;**
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- mediante rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento, poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno. In tal caso la garanzia è prestata con l'applicazione di **uno scoperto del 20% e non è operante per le dimore non abituali nel periodo di disabitazione;**
- in modo clandestino, quando nei locali, oggetto della copertura, vi è la presenza dell'assicurato.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, la Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 45 - Estensione di garanzie

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata anche per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, compresi i danni agli impianti di allarme e il furto degli infissi. **Nel caso di dimora non abituale questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.**

L'assicurazione viene estesa all'esterno dei locali oggetto della copertura, nei limiti del 15% della somma assicurata per il contenuto e purché sia assicurata la dimora principale, ai danni materiali e diretti causati da furto e rapina fermi i limiti previsti dall'art. 46 "Somme assicurate":

- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nei locali di villeggiatura (camere di albergo, dimore saltuarie, pensioni) nel periodo temporaneo di occupazione;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il sinistro è conseguenza del furto totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
- di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione comprese pellicce e capi di abbigliamento custoditi in istituti di custodia specializzati e preziosi e valori depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito. L'estensione per la rapina è sempre operante mentre per il furto il sinistro deve comportare lo scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni oggetto della presente estensione sono temporaneamente affidati.

L'assicurazione è estesa ai danni consequenziali e indiretti, conseguenti a sinistro indennizzabile per:

- sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura nonché le spese sostenute per rientrare in detti locali, quando lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle competenti autorità. Questa estensione è prestata **fino a concorrenza di Euro 200 ed è operante dalle ore 24 del giorno di denuncia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;**

- le altre spese sostenute per documentare il danno subito, per rifare o duplicare i documenti sottratti o distrutti e per rifondere l'assicurato di altri oneri e costi necessariamente sostenuti, compresi quelli di ammortamento di titoli e di valori, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 300;**
- le spese sostenute per potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate e congegni di bloccaggio, sempreché non si receda dal contratto ai sensi dell'art. 16 "Recesso in caso di sinistro", **con il massimo di Euro 600 e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.**

Art. 46 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto.

Si precisa che:

- **se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sono operanti i seguenti sottolimiti:**
 - 1) **50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) **10% della somma assicurata per denaro;**
 - 3) **40% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200**, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in casseforti, armadi di sicurezza o camere di sicurezza, il limite fisso è innalzato a Euro 10.400;
 - 4) **10% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto**, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;
- **se l'assicurazione è prestata a valore intero sono operanti i seguenti sottolimiti:**
 - 1) **40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800,00** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) **5% della somma assicurata per denaro;**
 - 3) **20% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200**, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in casseforti, armadi di sicurezza o camere di sicurezza, il limite fisso è innalzato a Euro 10.400;
 - 4) **5% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto**, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia.

Art. 47 - Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali

Nel caso in cui nel contratto sia indicato SI la casella relativa alla "Clausola 24A" (come indicato in polizza alla voce "Mezzi di chiusura"), **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Sono tuttavia ammesse parziali deroghe a quanto sopra previsto, senza che ciò costituisca decadenza dal diritto all'indennizzo, e cioè:

- 1) chiusure insufficienti: quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che rispettano quanto sopra indicato, ma venga accertato che altre aperture non erano egualmente protette;

- 2) temporanea assenza diurna: quando, per temporanee assenze diurne, limitatamente al periodo fra le ore 8 e le ore 20, le finestre e le porte finestre rimangano protette da infissi in vetro, purché non apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o senza manomissione del congegno di bloccaggio.

In tali evenienze, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

Art. 48 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Art. 49 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 47 "Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali", non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi salvo quanto previsto al precedente articolo art. 45 "Estensione di garanzie";
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 50 - Dimora non abituale

Se l'assicurazione riguarda una dimora non abituale (come indicato in polizza) essa vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato **l'80%** dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando **il 20%** rimanente a carico dell'assicurato stesso.

Non sono compresi in garanzia:

- denaro, gioielli preziosi, valori, raccolte e collezioni;
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a Euro 1.600.

Art. 51 - Impianto di allarme

Qualora l'assicurato abbia indicato SI alla voce relativa all'impianto di allarme, l'assicurazione è operante a condizione che:

- a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e controfirmato dall'assicurato;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- c) l'assicurato si obbliga a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o da altra ditta da essa riconosciuta;
- d) a fare apportare modifiche, ampliamenti o ripartizioni all'impianto e agli apparecchi sia soltanto la ditta installatrice, salvo quanto trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;

e) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga per il minor tempo possibile inattivo.

In caso di inosservanza da parte del contraente, o dell'assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra previsti, la garanzia è prestata con **uno scoperto del 20%**. **Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.**

Art. 52 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 63 "Determinazione dell'ammontare del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 53 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 52 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 54 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il contenuto del fabbricato o porzione di **fabbricato dell'assicurato che deve essere:**

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

Art. 55 – Condizioni di assicurabilità

Salvo quanto previsto dall'art. 44 e non sia operante quanto indicato all'art. 47, la copertura è valida a condizione che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:
 - a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri;
- se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la Società corrisponderà all'assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 56 – Contenuto a primo rischio assoluto

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 57 – Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

Nei limiti del massimale indicato nel contratto, sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da scippo e rapina, commessi all'esterno dei locali oggetto della copertura, sulla persona dell'assicurato, di denaro, preziosi, valori, pellicce, capi di vestiario e oggetti personali.

Nel caso in cui l'assicurato sia di età inferiore ai 14 anni, non accompagnato da persona maggiorenne, il massimo indennizzo è fissato in Euro 300.

Art. 58 - Assicurazione del valore a nuovo

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Norme in caso di sinistro furto

Art. 59 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro alla Società** tramite il numero verde 800 484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'assicurato dovrà poi fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, **in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.**

c) Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto

espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 60 – Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'assicurato, in caso di sinistro si applicherà uno scoperto unico, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di **scoperto del 30%**.

Art. 61 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 62 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 62 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno **viene demandata a un collegio di tre periti**. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppio originale da consegnarsi a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 63 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 64 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, la Società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti..

Art. 65 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 66 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Sezione 3 - Responsabilità Civile Vita Privata

Garanzia base**Art. 67 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la scopertura delle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia **con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150,00.**

Sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti a:

- a) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- b) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- c) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- d) modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- e) proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- f) bricolage in genere;
- g) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- h) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- i) pratica di attività sportive, a eccezione dei casi previsti dall'art. 68 "Rischi esclusi" punto II, lettera a);
- j) coltivazione di orti e giardini per svago compresa la guida di macchine e attrezzature anche a motore.

Art. 68 - Rischi esclusi**I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.:**

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- c) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- d) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) da inquinamento in genere;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) ai trasportati su veicoli a motore;
- h) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- k) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- l) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- m) derivanti dalla conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato;
- o) derivanti dall'esercizio della caccia;
- p) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- s) provocati da campi elettromagnetici;
- t) provocati da insalubrità dei locali;
- u) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- v) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 73 "Fabbricati", se operante;
- z) derivanti da discriminazione psicologica/razziale/sessuale o religiosa.

Art. 69 – Estensioni di garanzia

A parziale deroga dell'art. 68 I lett. b), sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione vale altresì:

- a) per la responsabilità derivante a terzi ai quali l'assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- b) a parziale deroga dell'art. 68 II lett. b), per i danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale;
- c) per la responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata;
- d) a parziale deroga dell'art. 68 II lett. h) e n), per i danni da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi.

Art. 70 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la Società risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 71 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante per il mondo intero.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 72 – Uso di veicoli o natanti a motore

In deroga a quanto previsto dall'art. 68 "Rischi esclusi", se valorizzata la relativa casella, la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'assicurato;
- b) alla Responsabilità Civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natanti a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'assicurato, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **esclusi comunque i danni ai mezzi stessi**;
- c) limitatamente ai danni fisici, con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 150, alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 14 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del sinistro, di una valida assicurazione per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria.

Art. 73 – Fabbricati

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, in deroga a quanto previsto all'art. 68 "Rischi esclusi" la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati indicati in polizza: La garanzia è estesa ai danni derivanti da caduta da neve o ghiaccio dai tetti, nonché per danni a terzi causati da caduta di porzioni del fabbricato compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali installate in modo fisso;
- b) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato sui fabbricati indicati in polizza. Tale estensione è prestata **con il minimo di Euro 500, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- c) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da sinistro indennizzabile ai sensi della presente art. 73lett. a);
- d) con l'applicazione di una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150**, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stitlicidio**;
- e) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; **tale estensione è prestata con il minimo di Euro 500, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- f) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati indicati in polizza, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;

g) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'assicurazione, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo assicurato tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile

Art. 74 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso del sinistro all'agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società **entro 3 giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 75 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 76 – Franchigia per danni da acqua

Nel caso in cui il sinistro coinvolga la garanzia della sezione Incendio di cui all'art. 32 “Danni da acqua” e art. 73 “Fabbricati”, la prevista franchigia verrà applicata una sola volta; nello stesso modo la franchigia prevista per i danni da spargimento d'acqua della sezione Responsabilità Civile si applicherà una volta sola qualunque sia il numero dei danneggiati.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:

Per telefono:



dalle 8,30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì.
dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.

Per fax : “Servizio Sinistri Rami Elementari”: **045 8182373**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

“MULTIRISCHI ABITAZIONE”

3) Informativa sulla tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), La informiamo di quanto segue:

1) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della ordinaria attività della Società e in particolare il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento di attività connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge (es.: antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, anagrafe tributaria, etc.);
- c) può anche essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa e delle Società del Gruppo, nonché per il compimento di ricerche di mercato e per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela.

2) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) è effettuato mediante strumenti manuali e anche con l'ausilio di mezzi elettronici, telematici o comunque automatizzati, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo, a esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (a esempio, altre Società del Gruppo di appartenenza, banche e SIM), nonché da Società di servizi (informatici, di archiviazione, di postalizzazione etc.).

3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Ferma restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (a esempio antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile, ecc);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione o di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso, per il compimento di ricerche di mercato, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

Il consenso che chiediamo all'interessato riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi, il trattamento dei quali è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati sensibili sono quelli definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del Codice (dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali).

4) Conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione, di gestire o liquidare i sinistri e di aggiornare i dati;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma limita la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

5) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono venire comunicati e ambito di diffusione dei dati

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), ad assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti e subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione quali le banche; periti, consulenti, medici legali, carrozzerie, Società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, anche al fine di tutelare i diritti dell'industria assicurativa dalle frodi; banche dati esterne, ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale e altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (a esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); ad altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, di postalizzazione e per lo svolgimento di attività commerciali promosse dalla Società.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato il diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per informazioni più dettagliate, circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l'interessato può rivolgersi al Servizio Privacy presso Arca Assicurazioni S.p.A via San Marco, 48 37138 Verona Tel. 045 8182111, Fax 045 8102034, e-mail: privacy@arcassicura.it

7) Titolare e responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Arca Assicurazioni S.p.A., nella persona del Direttore Generale in qualità di delegato del Titolare.

L'elenco completo dei Responsabili interni ed esterni nominati da Arca Assicurazioni S.p.A. è consultabile sul sito internet: www.arcassicura.it.

E presso

- la sede della Società in Verona, Via San Marco, 48.